

**Schema di Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze,
in attuazione dagli articoli 3 comma 2 e 8 comma 4
del Decreto legislativo del 20 febbraio 2004 n. 56,
in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni
a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati,
notai, commercialisti, revisori contabili,
consulenti del lavoro, ragionieri commercialisti.**

**Parere del Consiglio Nazionale
dei ragionieri commercialisti
(Roma 15 febbraio 2005)**

PREMESSA

Il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, in vigore dal 14 marzo 2004, riguardante l'“Attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”, prevede, agli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, che con regolamento il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisca:

1. il **contenuto e le modalità di esecuzione** degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
2. le **modalità di identificazione** in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza.
3. le **norme per l'individuazione delle operazioni** di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *s*) e *t*).

In merito, **il Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti**,

- ? visto il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- ? rilevato come tali scelte corrispondano alle indicazioni formulate da qualificate istanze internazionali, ed in particolare dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI) costituito a Parigi a seguito del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei sette Paesi maggiormente industrializzati del 14 e 15 luglio 1989;
- ? rilevato altresì che il decreto legislativo citato, nel dare attuazione alle disposizioni recate dalla direttiva n. 2001/97/CE quanto all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina antiriciclaggio, ha provveduto ad ampliare il novero dei soggetti destinatari, da un lato, degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni e di segnalazione delle operazioni sospette già previsti dalla normativa vigente e, dall'altro, di quelli di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio;
- ? considerato che il citato d.lgs n. 56/04 rinvia ad apposito regolamento il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di identificazione e conservazione delle informazioni (1), le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza (2) nonché le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio (3);
- ? valutato che il provvedimento in esame deve essere adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e che ciò comporta la collocazione del provvedimento tra i regolamenti adottati con decreto ministeriale che, per espressa previsione di legge, non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo e, *a fortiori*, norme contrarie a quelle stabilite dalla legge, siano esse *contra legem* ovvero *praeter legem*.
- ? considerato, pertanto, che il contenuto del regolamento deve essere quello tassativamente indicato dal d.lgs n. 56/04 e le disposizioni riportate nello stesso non devono confliggere o porsi in posizione di antinomia con quelle dell'atto avente forza di legge da cui promanano.
- ? visto lo schema di regolamento in oggetto pervenuto in data 2 febbraio 2005 con il quale si disciplinano i profili segnalati ai precedenti punti 1, 2 e 3;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

a condizione che siano accolti i seguenti rilievi:

1) ARTICOLO 2

Al comma 1, alinea, sostituire le parole “**attività professionale**” con le seguenti “**prestazione professionale**”

MOTIVAZIONE: Coerentemente con la definizione di prestazione professionale fornita all’articolo 1, anche l’articolo 2 deve contenere esclusivamente il riferimento alla nozione di prestazione e non a quella di “attività” che appare imprecisa e generica.

2) ARTICOLO 3

Il comma 5 sia riformulato come segue:

5. Il cliente che si avvale della prestazione professionale del libero professionista per conto di terzi deve indicare per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, i dati identificativi dei soggetti per conto dei quali opera. Qualora il cliente operi in nome o per conto di una società o di un ente, **fornisce al** libero professionista **anche la documentazione attestante il** potere di rappresentanza.

MOTIVAZIONE: Il secondo periodo dell’articolo 3, comma 5, dello schema di regolamento intende prevedere che, qualora il cliente operi per conto di una società o di un ente, i professionisti verifichino l’effettiva esistenza del potere di rappresentanza del cliente stesso. Tale previsione sposta sul professionista l’onere di verificare la sussistenza del potere in esame, introducendo, in questo modo, un vero e proprio nuovo obbligo di indagine che si sostanzia nell’attività del professionista che deve controllare, verosimilmente attraverso la consultazione di banche dati, se il cliente abbia l’effettivo potere di rappresentanza dell’ente per il quale opera. In sintesi, l’obbligo in esame sembra piuttosto attenersi ai compiti propri delle autorità investigative. Al riguardo, si osserva che nel d.lgs n. 56/04 non è contenuto alcun riferimento all’introduzione di tale nuovo obbligo. Per tali ragioni, è necessario stabilire che sia il cliente a fornire al professionista la documentazione che attesti l’esistenza del potere di rappresentanza.

3) ARTICOLO 4

La previsione di cui al comma 5 che attualmente riconosce all’UIC il potere di indicare ulteriori forme e modalità particolari di attestazione, sia riformulata come segue:

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti l’UIC e le amministrazioni interessate, possono essere indicate ulteriori forme e particolari modalità di attestazione, anche tenendo conto dell’evoluzione delle tecniche di comunicazione a distanza.

4) ARTICOLO 6

Il secondo periodo del comma 5 sia riformulato come segue:

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le amministrazioni interessate, possono essere indicati ulteriori criteri e modalità per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni.

MOTIVAZIONE: Per quanto riguarda l'articolo 4, comma 5, si è ben consapevoli della necessità di lasciare aperta la possibilità di rivedere ed aggiornare le disposizioni dettate dal regolamento, in modo da tenere conto di esigenze sopravvenute, non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento. Tuttavia, si ritiene che eventuali modificazioni del regolamento debbano essere effettuate con uno strumento normativo della stessa natura e seguendo una procedura simile a quella adottata per il presente provvedimento. In merito, l'attribuzione del descritto potere all'UIC appare del tutto fuori delega di legge, giacché non si limita a riconoscere al citato Ufficio la potestà di adottare criteri applicativi, e, oltre a lasciare aperto il regolamento a modifiche con provvedimento avente natura non regolamentare, sottopone le norme sulla identificazione (la cui inosservanza può determinare anche la irrogazione di sanzioni nei confronti dei destinatari della disciplina) ad indeterminatezza.

In ordine all'articolo 6, comma 5, secondo periodo, dello schema di regolamento si rileva che si tratta di disposizioni che attribuiscono all'UIC la potestà di indicare criteri e modalità per la registrazione e la conservazione dei dati e delle informazioni. Sul punto, va osservato che il legislatore delegato che ha varato il d.lgs n. 56/04 ha affidato al Ministero dell'economia e delle finanze il compito di individuare le modalità di esecuzione degli obblighi d'identificazione e conservazione delle informazioni. Si tratta, pertanto, di uno degli elementi centrali proprio del regolamento. Non è, invece, plausibile che tali funzioni vengano ora delegate all'UIC. Al riguardo, si ribadisce che una simile costruzione è suscettibile di determinare l'illegittimità della norma in esame. Sul punto, inoltre, si ricorda che dalla violazione della norma e delle eventuali disposizioni integrative dettate dall'UIC (nella forma di circolare?) conseguono effetti sanzionatori penali. In questo modo, la formulazione aperta del comma 5 genererebbe una norma penale in bianco, in contrasto con quanto chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 282/90, in relazione all'art. 25 della Costituzione. Con la citata pronuncia, infatti, la Consulta ha definitivamente riconosciuto i limiti entro i quali la legge penale può rinviare ad una fonte subordinata la definizione dei criteri essenziali per l'attribuzione della responsabilità penale. Questi ultimi non possono mai incidere ai fini della delimitazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale, altrimenti la loro definizione o cambiamento da parte dell'organo delegato genererebbe una *mutatio* del fatto costituente illecito che in materia penale è contraria ai principi dettati dal citato articolo 25 della Costituzione.

Le riformulazioni dell'articolo 4, comma 5, e dell'articolo 6, comma 5, secondo periodo, qui proposte, garantiscono:

- il rispetto della gerarchia delle fonti e la natura regolamentare del provvedimento che detta ulteriori disposizioni attuative;
- la consultazione delle amministrazioni interessate al fine di fornire elementi utili per la composizione dell'eventuale elenco di particolari attestazioni;
- la preventiva informazione delle amministrazioni medesime e la conseguente, tempestiva diffusione degli elementi di novità che verrebbero introdotti con il provvedimento.

5) ARTICOLO 9. Obbligo di segnalazione di operazioni sospette.

Al fine di fornire coerenza all'intera disciplina antiriciclaggio applicabile ai professionisti, il comma 1 dell'articolo 9 sia riformulato come segue:

1. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio, i liberi professionisti segnalano all'UIC ogni prestazione professionale che per caratteristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggetto delle prestazioni medesime possano provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale.

MOTIVAZIONE:

L'articolo in commento ripete, con una formulazione diversa, quanto attualmente stabilito dalla legge antiriciclaggio e dal d.lgs n. 56/04, in ordine all'obbligo dei professionisti di effettuare le segnalazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio. L'obbligo giuridico della segnalazione, infatti, nasce in capo ai professionisti ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. n. 56/04 mentre al regolamento attengono i profili relativi alla mera individuazione delle operazioni medesime. Pertanto, va osservato che le modalità in oggetto dovrebbero, in primo luogo, chiarire cosa debba intendersi con il termine operazione contenuto nella legge antiriciclaggio.

Sul punto è bene ricordare che il comma 4 dell'articolo 8 trae origine anche grazie ad una esplicita richiesta degli ordini professionali che hanno messo in luce la necessità di chiarire e distinguere il concetto generale di "operazione", introdotto nella legge antiriciclaggio con esclusivo ed originario riferimento agli enti finanziari e creditizi. Se, infatti, tale termine appariva sufficientemente chiaro quando riferito alle banche, ciò non accade nell'ambito delle attività dei professionisti. Pertanto, l'estensione dell'applicazione della disciplina anche ai professionisti, soggetti non finanziari, ha messo in luce la difficoltà di intendere cosa significhi per questi ultimi il termine operazione.

Per dirimere la questione, il legislatore del decreto delegato ha rinviato ad apposito regolamento le norme per l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *s*) e *t*) (i professionisti). Va osservato che tali disposizioni riguardano esclusivamente i professionisti e non anche gli altri soggetti obbligati alla segnalazione ex art. 3 della legge antiriciclaggio. Proprio in questo aspetto risiede la *mission* del regolamento che non deve fornire una mera elencazione delle possibili fonti di innesco del riciclaggio ma deve fornire la nozione di operazione ai fini delle segnalazioni da parte dei professionisti. Nel testo dello schema di regolamento, tuttavia, non è fornita alcuna nozione o definizione di cosa debba intendersi con il termine "operazione". Con il risultato che il regolamento presenta, allo stato attuale, ampi margini d'indeterminatezza.

Al contrario, il concetto di prestazione professionale trova ampia trattazione nello schema di regolamento, con la precisazione delle attività rilevanti ai fini antiriciclaggio. Per le esposte ragioni, appare opportuno fare riferimento proprio alle prestazioni quale oggetto della segnalazione da parte dei professionisti. Del resto, il termine operazione sospetta è stato coniato dalla legislazione antiriciclaggio avendo in riferimento le attività svolte dagli istituti di credito. Nel mutato contesto

soggettivo dei destinatari degli obblighi in esame, potrà ora ben farsi riferimento alle prestazioni professionali quale attività tipica dei professionisti.

In merito, anche le indicazioni rinvenibili nelle raccomandazioni del GAFI, nella versione da ultimo rivista nel giugno 2003, sono a sostegno di tale formulazione. **In particolare, la raccomandazione n. 12 del GAFI prescrive che** “Il dovere di vigilanza relativo alla clientela e di conservazione dei documenti previsti dalle Raccomandazioni 5, 6, e dalla 8 alla 11 si applicano alle imprese e professioni non finanziarie designate, nelle seguenti circostanze:

- a), b) e c) omissis
- d) avvocati, notai, altre libere professioni legali e contabili – **qualora effettuino delle transazioni per i loro clienti nel quadro delle seguenti attività:**
 - i. acquisto e vendita di beni immobili;
 - ii. gestione di capitali, di titoli o di altre rendite dei clienti;
 - iii. gestione di conti bancari, di risparmio e di titoli;
 - iv. organizzazione di apporti per la creazione, l’operatività e la gestione di società;
 - v. creazione, messa in opera e gestione di persone giuridiche o di costruzioni giuridiche e acquisto e vendita di entità commerciali”.

La raccomandazione n. 16 prescrive, invece, che “Gli obblighi derivanti dalle Raccomandazioni dalla 13 alla 15 e 21 si applicano alle imprese e alle professioni non finanziarie designate, con le seguenti precisazioni:

- a) gli avvocati, i notai, le altre libere professioni legali ed i contabili dovrebbero essere tenuti a dichiarare le operazioni sospette **qualora, per conto di o per un cliente, essi effettuino una transazione finanziaria nel quadro delle attività previste dalla Raccomandazione 12 (d)**. I Paesi sono fortemente incoraggiati ad estendere l’obbligo della dichiarazione a tutte le altre attività professionali dei contabili, in particolare l’attività di revisione dei conti”.

Per chiarire definitivamente la questione:

- non si tratta di prevedere un obbligo di segnalazione diverso da quello di cui all’art. 3 della legge antiriciclaggio;
- l’unico profilo che deve stabilire il regolamento è cosa debba intendersi con il termine operazione, indicando, in particolare, entro quale contesto esse debbano essere individuate;
- tale obiettivo è raggiunto con la previsione di obbligare i professionisti a segnalare le prestazioni professionali che realizzino una transazione per la quale vi sia sospetto di riciclaggio.

6) ARTICOLO 11. – Criteri generali per l’individuazione delle operazioni sospette.

Al comma 1, sostituire le parole “**delle operazioni sospette**” con le seguenti: “**di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio**”.

Inoltre, l'attuale formulazione del comma 5 dello schema di regolamento è dannosa e controproducente. Pertanto, il comma deve essere soppresso.

In subordine, il comma potrebbe essere riformulato come segue:

5. Trascorsi 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'UIC redige un elenco dei casi più rilevanti e frequenti, oggetto di segnalazione, ai fini dell'adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni interessate, delle istruzioni applicative necessarie ad assicurare omogeneità di comportamento nell'attuazione del presente articolo.

MOTIVAZIONE: L'articolo in rassegna recepisce quanto previsto dalla delega di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs n. 56/04. Tuttavia, come chiarito al punto precedente, la finalità della delega suddetta è quella di definire il significato del termine operazione, proiettato nel contesto dei professionisti. Per tali motivi il legislatore fa riferimento alle norme per la individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio (delle operazioni, cioè, che devono essere segnalate). In merito, si ritiene che nella redazione di tale articolo abbia avuto luogo un equivoco di fondo. Per chiarirlo occorre ricordare che l'articolo 3 della legge antiriciclaggio è intitolato "*segnalazione di operazioni*". Non si parla di operazioni sospette. Il concetto di operazione sospetta è, infatti, un'elaborazione dottrinale e della prassi applicativa di tale norma. Occorre, quindi, tenere separati i due concetti.

Del resto anche l'articolo 8, comma 4, del d.lgs n. 56/04 delega al regolamento l'individuazione delle operazioni di cui all'articolo 3 della legge antiriciclaggio (che deve essere letto come: individuazione delle operazioni che devono essere segnalate ai sensi della legge antiriciclaggio). Ancora una volta, dunque, non si parla dell'individuazione delle operazioni sospette.

Se ne desume che la corretta interpretazione da attribuire all'articolo 8, comma 4, è quella di individuare le operazioni (*rectius*: le prestazioni professionali) che devono essere segnalate dai professionisti.

Inoltre, si segnala come anche gli organi comunitari abbiano da tempo messo in luce la pericolosità connessa alla formalizzazione, attraverso la legge o atti regolamentari, di pratiche che debbano essere considerate come fonti legali di innesco del riciclaggio. In questo modo, infatti, si corre il rischio di redigere un manuale del perfetto riciclatore. Per queste ragioni, si ritiene che le finalità di individuazione delle operazioni (di cui all'art. 3 della legge antiriciclaggio) affidate al regolamento, possano dirsi esaurite con le previsioni di cui all'articolo 9, come riformulato in questo documento, grazie al quale possono concretamente individuarsi le prestazioni professionali che devono essere segnalate ai sensi della legge antiriciclaggio citata.

Il comma 5 dell'articolo 11 non si occupa di questo ma si limita a dettare ulteriori e confusi criteri rispetto a quelli già chiaramente previsti dalla legge, ai fini dell'individuazione delle operazioni sospette. D'altronde non avrebbe senso prevedere esclusivamente per i professionisti dei criteri generali per l'individuazione delle operazioni sospette.

Al riguardo, si ritiene di esiziale importanza la soppressione delle disposizioni cui al comma 5, lettere da a) ad h), perché si tratta di previsioni che sembrano formulate quali criteri generali di interpretazione di alcuni indici di sospetto. Pertanto, più che elementi di valutazione in grado di fornire certezza ai fini dell'esatta individuazione delle operazioni da segnalare, si profilano nei

termini di generici criteri di ausilio, la cui formulazione, peraltro, genera molteplici difficoltà interpretative. Per tali ragioni, non è opportuno che siano inserite in una norma giuridica con effetto di tassatività.

Nello specifico, si esprime un giudizio di netta contrarietà alle disposizioni di cui alle lettere riportate al comma 5, per i motivi che seguono.

- Lettera a): si impone al professionista l'onere di conoscere, all'inizio ed in costanza di rapporto, la lista dei paesi non cooperativi. Ove si intendesse mantenere fermo quanto previsto alla lettera a), deve essere precisato che il coinvolgimento di soggetti insediati in Paesi non cooperativi è limitato alle sole ipotesi ed informazioni che siano direttamente a conoscenza del professionista.

- Lettera b): occorre specificare di quali "sistemi tabellari" si tratta. Se, infatti, si intende far riferimento al sistema catastale per i beni immobili, occorre riformulare il periodo. Il richiamo alle operazioni effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato sembra integrare anche le ipotesi di *transfer pricing*.

- Lettera c): genera solamente confusione; infatti, non è chiaro in base a quali criteri un'operazione deve considerarsi incongrua.

- Lettera d): genera solamente confusione in ordine ai concetti di:

- "ingiustificate incongruenze"
- valutazione della "normale operatività"
- e degli "atti giuridici utilizzati".

- Lettera e): non è chiaro cosa debba intendersi con "ricorso ingiustificato" e con "tecniche di frazionamento delle operazioni".

- Lettera f): si richiede un'approfondita conoscenza della normativa fiscale che in alcuni casi consente l'interposizione.

- Lettera g): genera solamente confusione in ordine ai seguenti aspetti:

- mezzi di pagamento "non appropriati";
- "prassi comune".

- Lettera h): si grava il professionista di un onere di accertamento "investigativo" di elementi non richiesti dalla vigente legislazione, con particolare riferimento a:

- sede legale o amministrativa, identità degli esponenti aziendali, dei partecipanti al capitale.

La riformulazione che si propone del comma 5, invece, intende stilare una lista di casi rilevanti sulla base dei quali il Ministero dell'economia e delle finanze adotti una circolare contenente gli indici di anomalia delle operazioni che devono essere considerate ai fini della segnalazione.

La disposizione proposta tiene anche conto delle funzioni svolte dall'UIC, il quale ufficio potrebbe mettere a disposizione sul proprio sito internet (ad uso esclusivo dei professionisti) una disamina dei casi concreti che rilevano ai fini dell'obbligo di segnalazione.

7) ARTICOLO 12. – Modalità della segnalazione

Per coordinamento formale del testo, al comma 1, le parole “di operazioni sospette” devono essere sostituite con le seguenti: “di cui all'articolo 9, comma 1,” mentre al comma 5, le parole “segnalate come sospette” devono essere sostituite con le seguenti: “oggetto di segnalazione”

Il comma 4, infine, sia riformulato come segue:

“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'UIC e le amministrazioni interessate, possono essere stabiliti il contenuto informativo e le modalità di produzione e di trasmissione delle segnalazioni, anche prevedendo l'utilizzo di procedure informatiche e telematiche”.

MOTIVAZIONE: Si richiama quanto segnalato al punto 3).

Si formulano, inoltre, le ulteriori seguenti

OSSERVAZIONI

1) ARTICOLO 1

Valuti il Governo l'opportunità di introdurre la seguente definizione:

“amministrazioni interessate”: i consigli nazionali per i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56

Valuti il Governo l'opportunità di sostituire la definizione di “operazione frazionata” con una delle seguenti:

- a) “operazione frazionata”: operazione di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
- b) “operazione frazionata”: allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo di 12.500 euro, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione.

Ovvero, riformulare il comma 2 dell'articolo 3 come segue:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche allorquando per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere si può ritenere che più operazioni effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorché singolarmente inferiori al limite di importo di 12.500 euro, costituiscano nondimeno parti di un'unica operazione¹.

2) ARTICOLO 2

Al comma 2, valuti il Governo l'opportunità di rimuovere la deroga relativa all'applicabilità alle società di revisione delle disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 dello schema di regolamento. In merito, si segnala che le società di revisione, in quanto iscritte nel registro dei revisori contabili, soggiacciono ai medesimi obblighi prescritti ai fini antiriciclaggio a carico dei professionisti.

¹ Questa soluzione rende del tutto inutile introdurre all'articolo 1 del regolamento la controversa definizione di operazione frazionata.

3) CAPO II

Valuti il Governo l'opportunità di riformulare il capo II (intitolato "obblighi di identificazione e conservazione") come segue: "contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi di identificazione, registrazione e conservazione delle informazioni".

4) ARTICOLO 3

Valuti il Governo l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo 3 come segue: "Contenuto degli obblighi di identificazione".

Valuti, inoltre, il Governo l'opportunità di premettere al comma 1 dell'articolo 3, le seguenti parole: "Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 1, del d.lgs n. 56/04,".

5) ARTICOLO 4

Valuti il Governo l'opportunità di inserire al comma 3, lettera c), dopo le parole internazionale (GAFI) le seguenti: "individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

6) ARTICOLO 5

Valuti il Governo l'opportunità di riformulare la rubrica dell'articolo come segue:

Contenuto dell'obbligo e modalità di conservazione dei dati.

7) CAPO III

Valuti il Governo l'opportunità di riformulare il CAPO III come segue:

DISPOSIZIONI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE

8) ARTICOLO 9

Al comma 3, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere le seguenti parole "in buona fede e".

9) ARTICOLO 13

Al comma 2, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole "all'attività professionale" con le seguenti: "alla prestazione professionale".